



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO PETRASSI"

Distretto 28° mail: rmic8f400v@istruzione.it - rmic8f400v@pec.istruzione.it

Via della Maratona n. 23 - Roma 00135 - tel: 063292909

C.F: 97713210587 - Codice Univoco: UFQQCT

www.icgoffredopetrassi.edu.it

Circolare n. 245

Roma, 07/06/2022

Al Personale Docente e ATA

Al D.S.G.A.

Loro sedi

Al Sito Web

Agli Atti della Scuola

OGGETTO: ATTIVITÀ E CARICHE INCOMPATIBILI PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA DELLA SCUOLA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE ED ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.

Si comunica al personale dipendente iscritto ad albi professionali e a quanti svolgono attività retribuite la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i lavori autonomi e il contratto sottoscritto dal dipendente con l'Amministrazione scolastica.

1. Normativa di riferimento

La disciplina è contenuta nell' art. 508 del D.lgs. n. 297 del 16.4.1994 (Testo Unico Istruzione), nell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e recepiti nell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii (Testo Unico Pubblico Impiego – di seguito TUPI), nonché in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola.

In particolare, ex art. 53 TUPI, si sancisce il **dovere di esclusività** del Pubblico Dipendente, quindi anche dei docenti e personale della Scuola Statale. Da questo dovere deriva l'incompatibilità con altre cariche, e la sua ratio risiede nel **dovere di esclusività** di tutti i dipendenti pubblici sancito dall'art. 98 della Carta Costituzionale Italiana. **Il legislatore fissa, dunque, la regola della incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l'assunzione di un impiego pubblico**, regola ribadita da una Circolare esaustiva sulla tematica in oggetto dell'USR Sicilia n. 21198/2020 ove si chiarisce che *"ogni incarico extraistituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente. Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA), essendo gli Istituti s c o l a s t i c i di ogni ordine e grado "Pubblica Amministrazione" a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001).*

Altresì l'art. 48 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 estende al personale docente dipendente le norme dell'art. 508 citato (esclusi i commi 4 e 16) ed attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad adottare i provvedimenti di **divieto di lezioni private** e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni.

Dalla normativa di riferimento su esposta, si può delineare il seguente quadro normativo delle incompatibilità con la Professione di Docente e del Personale della Scuola Statale:

A. INCOMPATIBILITA' ASSOLUTE con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% (ex. art. 508, comma 10, D. Lgs. 297/1994 Testo unico Istruzione), per cui il **personale docente non può**:

- Esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
- Accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
- Accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.
- I docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio Istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività dev'essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.
- L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali.
- Sono incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

L'incompatibilità non concerne il personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive quando le attività sono connesse all'esercizio del proprio mandato.

CONSEGUENZE PER I CASI IN CUI SI VERIFICHINO LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA

In questi casi è prevista la diffida da parte del datore di lavoro (il Dirigente Scolastico) ad interrompere, entro 15 giorni, l'attività incompatibile a pena di decadenza dal lavoro pubblico.

Si ricorda inoltre che, in caso di svolgimento di attività incompatibili con la funzione docente ovvero non autorizzate dal DS, il pubblico dipendente, salvo più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, può essere chiamato a rispondere dei danni causati all'amministrazione davanti al giudice contabile, in quanto *"dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali il configurarsi di un'ipotesi di incompatibilità assoluta comporta poi a carico del dipendente l'obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte nel conto delle entrate del bilancio dell'amministrazione di appartenenza per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Il mancato versamento è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti (art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001)"*.

B. DEROGHE ALLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA

Il Divieto suddetto **non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno**. Per i dipendenti in regime di part time fino al 50%, il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 19 aprile 2018 **obbliga però il dipendente in part time che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale a comunicarlo entro 15 giorni al Dirigente Scolastico** a cui è attribuito il dovere di vigilanza e verifica delle seguenti condizioni:

- a) l'attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
- b) l'interessato abbia tempestivamente comunicato all'Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere.

C. IPOTESI DI COMPATIBILITA' SENZA NECESSITA' DI RICHIEDERE PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

Non è invece prevista la preventiva richiesta e autorizzazione del DS nei casi di:

- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socioassistenziale senza scopo di lucro;
- attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- partecipazioni a società a titolo di semplice socio.

D. IPOTESI TEORICAMENTE COMPATIBILI CON NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL DS

Si tratta di ipotesi da valutare nel singolo caso concreto perché astrattamente compatibili, in presenza di alcuni presupposti e/o in assenza di altri previsti dalla legge:

- gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso;
- gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche (commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, commissioni di vigilanza, collaborazioni, ecc.), per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale;
- le partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, quando l'impegno richiesto sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- le cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato (art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992 sulle società cooperative). In particolare, le partecipazioni attive a società cooperative, ivi comprese casse rurali, sono ammesse purché l'impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l'attività ordinaria;
- le partecipazioni in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi tra attività gestionale del dipendente e competenze dell'Amministrazione;
- l'attività di amministratore di condominio, purché l'impegno riguardi la **cura dei propri interessi** (pertanto non quando l'attività è svolta in qualità di amministratore professionale al di fuori del proprio condominio);
- altre attività rese anche a titolo gratuito, delle quali va valutata caso per caso la compatibilità con il rapporto di lavoro principale;

La libera professione può essere esercitata dal personale docente, ma solo a determinate condizioni: il divieto per il personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, previsto

dall'art. 508, comma 10 del D. Lgs. 297/1994 citato, **trova infatti un'unica eccezione nel comma 15 dello stesso articolo, che consente al personale docente l'esercizio della libera professione purché:**

- **non sia di pregiudizio alla funzione docente** (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite);
- **sia pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;**
- **sia esplicita previa autorizzazione del Capo di Istituto.**

La libera professione è un'attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale, normalmente per più committenti. L'attività in parola dev'essere riconducibile alla regolazione giuridica della "professione intellettuale" di cui agli artt. 2229 e seg. del Codice Civile, che attribuiscono alla legge stabilire quali siano le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, previo iter formativo stabilito dalla legge e superamento di un esame di abilitazione. I compensi percepiti nell'ambito dell'attività libero-professionale devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti a contributi previdenziali e all'I.V.A.. I redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate sono esentati dalla disciplina dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'art. 44 della Legge n. 412/1991.

Il docente deve preventivamente richiedere al Capo di Istituto l'autorizzazione a svolgere la libera professione e questi deve emettere il provvedimento formale di autorizzazione.

In linea di massima, per completezza con quanto chiarito, si sintetizza di seguito la giurisprudenza che ha delineato nell'ambito delle incompatibilità alcune attività come incompatibili ed altre come compatibili.

Attività non compatibili:

1. insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737);
2. agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973);
3. attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629);
4. odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080);
5. cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705);
6. lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991);
7. titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 28/1/1998 n. 25).

Attività compatibili:

- attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074);
- investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720);
- medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

2. Anagrafe delle prestazioni.

La Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 29/5/1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente, che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53

comma 13 del D. Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. **La comunicazione dev'essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. In assenza di comunicazione si suppone non vi siano stati compensi erogati.** Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla normativa citata nella presente Circolare.

TUTTO SOPRA QUANTO PREMESSO

il personale docente e ATA dell'Istituto - sia a tempo indeterminato che determinato, qualora non lo avesse ancora fatto - **deve presentare in formato elettronico, esclusivamente pdf e debitamente sottoscritto**, inviando via mail all'indirizzo di posta istituzionale **rmic8f400v@istruzione.it**, **l'apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità per l'a. s. 2021/22**, utilizzando il modello allegato (**ALLEGATO A**), mentre **per l'a. s. prossimo 2022/23 dovrà farlo entro e non oltre il 20/09/2022.**

Inoltre, **coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati**, alla luce di quanto spiegato nella presente circolare:

- **a prendere visione del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994**, art. 508; del D.lgs. n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. lgs. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), **per verificare autonomamente la compatibilità dell'attività che intendono svolgere;**
- **a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico**, qualora siano intenzionati a svolgere attività **compatibili** con la funzione docente:
 - prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
 - nuovamente, qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%, per quanto sopra chiarito.

LA DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE

La durata dell'autorizzazione deve coincidere con il periodo in cui gli impegni orari restino immutati, **dovendosi valutare la compatibilità di fatto:**

- a) **per l'esercizio della libera professione:**
 - sino alla data del 31/08/2022 (intero anno scolastico) per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
 - sino alla data indicata sul contratto per i docenti con contratto a tempo determinato (non oltre la durata dell'anno scolastico);
- b) **per la/le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:**
 - sino alla durata della/e prestazioni dichiarata/e (non oltre la durata dell'anno scolastico);

Qualora la data di cessazione della prestazione sia inclusa all'interno dell'anno scolastico, ma superi la data di cessazione del rapporto di lavoro (per esempio contratti fino al 30 giugno 2022), l'autorizzazione sarà valida sino alla data di validità del contratto (ovvero ad esempio il 30 giugno 2022);

Si specifica che dal 1° settembre 2000, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e dell'Autonomia Scolastica, competente al rilascio dell'autorizzazione è il Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di cui al D. Lgs. 59/1998, mediante provvedimenti idonei a diventare definitivi (quindi non suscettibili di ricorso amministrativo) entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo (si vedano gli artt. 14 e 16 del DPR 275/1999).

L'autorizzazione prescritta dall'art. 53 comma 7 del Dlgs. n.165/2001 mira a verificare in concreto tra l'altro:

- l'occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro, ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;
- la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti possono essere caratterizzati da una particolare intensità di impegno;
- specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);
- corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

Si informa inoltre che le autorizzazioni rilasciate da questa Istituzione scolastica avranno validità solo a partire dalla data dell'autorizzazione concessa.

E' necessario richiedere per ogni prestazione o impiego esterno la relativa autorizzazione, poiché non sono ammesse richieste di autorizzazione cumulative.

Si fa altresì presente che le **richieste incomplete saranno considerate nulle.**

Le richieste dovranno essere inoltrate all'indirizzo mail della scuola rmic8f400v@istruzione.it o consegnate brevi manu all'addetta all'Ufficio del Personale sig.ra Maria Carmela CAVALLO, utilizzando i modelli allegati:

- **Allegato B:** Richiesta di autorizzazione per prestazione di lavoro autonomo occasionale;
- **Allegato C:** Richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SIG. MARIA CARMELA CAVALLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ivan HUSU

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)